

**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA (ORA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. F) DELLA L. N. 36/1994, ART 113 D.LGS. 267/2000 E ART. 10 COMMI 3 E 4 DELLA L.R. N. 25/99, COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 1/2003)**

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 01/06/2017 in Bologna, nella sede dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, Via Cairoli 8/F,

**TRA**

**L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** (di seguito anche "Agenzia"), C.F. 91342750378, con sede legale in Bologna, Via Cairoli 8/F, rappresentata dal Sig. Ing. Vito Belladonna, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'ambito n. 35 del 26 aprile 2017,

**E**

**IREN S.p.A.** (di seguito anche "Gestore"), C.F. e P.I. 071129470014, con sede legale in Reggio Emilia,



Via Nubi di Magellano, 30, rappresentata dal Dr. Vito Massimiliano Bianco, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato di IREN Spa, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 9 maggio 2016,

**PREMESSO CHE**

1. in data 27 dicembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione con cui l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici (ora Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha affidato ad AMPS S.p.A. la gestione in regime di concessione del Servizio Idrico Integrato come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. f) della L. n. 36/1994 e art 113 D.LGS. 267/2000 Art. 10 commi 3 e 4 della L.R. n. 25/99, come modificata dalla l.r. N. 1/2003) (di seguito, anche "Convenzione"), che qui viene integralmente richiamata;

2. in data 4 aprile 2017 è stato concluso l'ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IREN S.P.A., di cui al precedente punto 1, con cui si è proceduto

all'adeguamento della Convenzione al disposto della Deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR con la quale è stato approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;

3. con efficacia 1 marzo 2005, a seguito del procedimento di fusione per unione tra le società AGAC S.p.A, AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. è stata costituita la Società Enìa Spa, subentrata, ai sensi dell'art.2504 - bis c.c. in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle predette società;

4. con efficacia dal 1 luglio 2010, Enìa spa è stata incorporata dalla società Iride S.p.A. e la società risultante dalla fusione ha assunto la denominazione di Iren S.p.A., che si avvale, come indicato nell'atto integrativo alla Convenzione del 4 aprile 2017 di cui al punto 2) per lo svolgimento operativo delle attività di gestione della società IRETI Spa, società soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A.;

5. la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano

obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

6. l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 23/2011, dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 (Autorità d'ambito territoriale ottimale) e, pertanto, anche nel rapporto derivante dalla convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2004 tra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma e AMPS S.p.A. ora IREN S.p.A. per l'erogazione del servizio idrico integrato nel relativo bacino territoriale;

7. il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 e recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006, aggiungendo l'art.

158-bis ai sensi del quale:

*“L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore concessionario del servizio IREN S.p.A., che si avvarrà della società controllata IRETI S.p.A., per lo svolgimento operativo delle attività delegate, l’esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l’Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d’ambito.*

*2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. [...]”;*

6. Il medesimo art. 158-bis al comma 3 stabilisce inoltre e in particolare che *“L’ente di governo degli*

*ambiti [...] costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo" e che "può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo";*

8. con deliberazione n. 35 del 26 aprile 2017- il Consiglio d'ambito dell'Agenzia, per le motivazioni ivi indicate, ha delegato, per il bacino territoriale di Parma, al gestore del servizio idrico integrato IREN S.p.A, l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, che sono riconosciuti all'Agenzia quale Autorità Espropriante ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e L.R. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo articolo 158-bis nel bacino di gestione compreso nei territori della ex Agenzia di

ambito di Parma delimitati ai sensi della Convenzione di servizio del 27 dicembre 2004 con scadenza al 30 giugno 2025;

8. con la medesima deliberazione n. 35 del 26 aprile 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato pertanto il testo del seguente articolo, per l'inserimento nella vigente convenzione di affidamento del servizio idrico integrato per il bacino territoriale di Parma indicata al precedente punto 1, previa intesa con il gestore IREN S.p.A.:

*"Delega dei poteri espropriativi.*

*1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.*

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Beneficiari dell'espropriazione sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati i beni espropriati.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

9. dato atto che il gestore concessionario del servizio IREN S.p.A. si avvale sul territorio interessato dal presente atto della società controllata IRETI S.p.A., che svolgerà operativamente le attività delegate oggetto del presente atto.



10. ritenuto pertanto di dover adeguare la convenzione di servizio già sottoscritta tra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma (ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e il gestore AMPS S.p.A. ora IREN S.p.A., indicata al precedente punto 1., alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 133/2014, stipulando apposito atto integrativo alla medesima convenzione, secondo quanto disposto dal Consiglio d'ambito dell'Agenzia con deliberazione n. 35/2017;

11. tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentante si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 (Delega dei poteri espropriativi)**

A seguito della deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenzia n. 35 del 26 aprile 2017 dopo l'art. 19 della Convenzione con cui l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici (ora Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha affidato ad AMPS S.p.A. la gestione in regime di concessione del Servizio Idrico Integrato come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. f) della L. n. 36/1994

e art 113 D.LGS. 267/2000 Art. 10 commi 3 e 4 della L.R. n. 25/99, come modificata dalla l.r. N. 1/2003) sottoscritta in data 27 dicembre 2004, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis (Delega dei poteri espropriativi)

1. *L'Agencia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore concessionario del servizio IREN S.p.A., che si avvarrà della società controllata IRETI S.p.A., per lo svolgimento operativo delle attività delegate, l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agencia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.*

2. *Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi*

dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Beneficiari dell'espropriazione sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati i beni espropriati.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

Letto, approvato e sottoscritto nel luogo e nella data indicati in epigrafe.

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

(\_\_\_\_\_)

Per IREN S.p.A.

(\_\_\_\_\_)